



## L'IGIENISTA DENTALE E IL REATO DI OMISSIONE DI REFERTO

L'igienista dentale, sia quanto esercita l'attività in forma autonoma come libero professionista, sia quanto la esercita in qualità di dipendente di uno studio odontoiatrico pubblico o privato, può incorrere in una serie di reati. Alcuni reati vengono classificati come "reati propri", ossia reati che possono essere commessi solo da soggetti che svolgono una determinata attività.

Uno dei reati propri di chi esercita una professione sanitaria, quindi anche di chi esercita la professione di igienista dentale - tra l'altro si tratta di reato poco conosciuto - è quello previsto dall'art. 356 del Codice Penale, ovvero il reato di OMISSIONE DI REFERTO, che testualmente recita: "*Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera, in casi che possono presentare il carattere di un delitto pel quale si debba procedere di ufficio, omette o ritarda di riferire all'autorità giudiziaria indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino ad Euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale*".

Cosa è "il referto"? Il referto è un documento formale, a firma del professionista del settore sanitario, nel quale si indica:

- La persona alla quale è stata prestata assistenza o cura, e, se possibile, le sue generalità, il luogo ove si trova e quanto altro necessario per identificarla;
- Il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento sanitario;
- Le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

E' ovvio che è sufficiente che l'igienista dentale esponga nel referto quanto è a sua conoscenza, anche se non possiede tutti i dati di cui sopra.

A chi si presenta il referto? Si presenta al Pubblico Ministero o qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza o, comunque, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. La legge prevede anche un termine per la presentazione del referto: deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.

Spesso la conoscenza del fatto avviene in uno studio con più persone: in questo caso tutti quelli che hanno prestato assistenza sono obbligati al referto, anche se la legge riconosce a tutti i presenti la facoltà di redigere e sottoscrivere un referto unico.

L'obbligo di referto non riguarda tutti i delitti previsti dal Codice Penale italiano, bensì tutti quelli per cui si procede di ufficio, ossia, per esempio (tra quelli più ricorrenti, più noti o facilmente verificabili da un igienista dentale): lesioni personali gravi e gravissime, maltrattamenti in famiglia e verso i minori, abuso dei mezzi di educazione, etc.

La disposizione normativa in questione individua delle ipotesi ricorrendo le quali l'igienista dentale sarebbe esonerato dall'obbligo di referto.

Detta ipotesi ricorre quando si ritiene che sia il paziente stesso l'autore del reato e la presentazione del referto esporrebbe quest'ultimo a procedimento penale.